

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. [REDACTED]

PRESIDENTE REL.

DOTT. [REDACTED]

GIUDICE

DOTT. [REDACTED]

GIUDICE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2177 del ruolo generale dell'anno 2016

vertente tra

A [REDACTED] S.R.L. (anche quale incorporante per fusione di A [REDACTED] S.R.L.)

attrice, con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

e

M [REDACTED] G [REDACTED]

convenuta, con gli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

e

I [REDACTED] C [REDACTED]

convenuta, con l'avv. [REDACTED]

e

F [REDACTED] R [REDACTED] (in proprio e quale erede di G [REDACTED] G [REDACTED])

B [REDACTED] G [REDACTED] (quale erede di G [REDACTED] G [REDACTED])

convenuti, entrambi con l'avv. [REDACTED]

e

D [REDACTED] G [REDACTED] (quale erede di G [REDACTED] G [REDACTED])

convenuta, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.5.2022 e, perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

Con comparsa in riassunzione tempestivamente notificata in data 5.2.2016 (a seguito di ordinanza di incompetenza per materia pronunciata dal Tribunale di Mantova: ordinanza n. 19/2016 nel procedimento n. R.G. 3340/2013), A[REDACTED] S.r.l. (di seguito, per brevità, A[REDACTED]) e At[REDACTED] s.r.l. (di seguito, per brevità, At[REDACTED]) - hanno convenuto in giudizio innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia C[REDACTED] C[REDACTED], F[REDACTED] R[REDACTED], M[REDACTED] G[REDACTED] e [REDACTED] C[REDACTED], già soci di At[REDACTED].

Le attrici hanno esposto, in sintesi, che: a) con atto in autentica notaio [REDACTED] in data 27.5.2008, nn. 97043 Rep. – 14248 Racc., i convenuti avevano ceduto *pro quota* ad A[REDACTED] la totalità delle quote di At[REDACTED] società avente quale *asset* esclusivo la struttura turistica denominata ‘[REDACTED]’, sita nel comune di Narbolia, per il prezzo complessivo di € 1.250,00,00=; b) l’atto prevedeva, in particolare, che At[REDACTED] “è proprietaria della struttura turistica denominata ‘[REDACTED]’ [...] il tutto, con relativi impianti ed accessori funzionali, viene meglio descritto nella perizia tecnica redatta dal Geom. [REDACTED] [...]” (così nella premessa) e che “le parti cedenti dichiarano che i beni immobili citati in premessa e meglio descritti nella più volte citata perizia di stima sono di proprietà società AR[REDACTED] SRL e sono liberi da pesi, vincoli o formalità pregiudizievoli [...]” (art. 2); c) da successivi accertamenti era tuttavia emerso che il camping presentava, nella sua consistenza effettiva, rilevanti abusi e difformità rispetto a quanto risultante dalla perizia redatta dal geom. [REDACTED] (di seguito “Perizia [REDACTED]”); d) da tali accertamenti era emerso, in particolare, che At[REDACTED] era proprietaria del terreno insistente sul solo “mappale 57”, mentre buona parte delle strutture facenti parte del campeggio erano vetuste, abusive e in parte realizzate su terreni confinanti - di proprietà di terzi - in assenza di autorizzazione o accordo alcuno; e) tali difformità avevano cagionato ingentissimi danni in capo ad entrambe le società attrici.

Ciò premesso, le società attrici hanno rassegnato articolate conclusioni¹ dirette ad ottenere, in sostanza: i) l’accertamento della responsabilità contrattuale dei venditori convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento in favore di A[REDACTED] e At[REDACTED] dell’importo capitale

¹ Le conclusioni risultano sostanzialmente analoghe a quelle rassegnate con atto di citazione innanzi al Tribunale di Mantova, salva la riduzione della domanda svolta (precedentemente proposta per la somma di € 3.200.000,00) e l’introduzione di un’ulteriore azione – peraltro riportata nella sola parte in fatto dell’atto di riassunzione - volta ad ottenere il risarcimento delle spese legali asseritamente sopportate da At[REDACTED] per il processo penale svolto nei confronti [REDACTED] legale rappresentante della citata società nel periodo immediatamente successivo alla cessione delle quote.

minimo di € 2.000.000,00= o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; *ii*) l'accertamento della responsabilità extra-contrattuale dei venditori convenuti, sempre con condanna degli stessi al risarcimento del danno come al punto precedente; *iii*) la condanna del solo G [REDACTED] C [REDACTED] quale amministratore unico di A [REDACTED] al risarcimento dei danni cagionati alla società; *iv*) l'accertamento dell'obbligo dei convenuti di manlevare A [REDACTED] ed A [REDACTED] da qualsivoglia eventuale pretesa di terzi per i fatti riferiti; con condanna alla rifusione delle spese di lite.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore socio-venditore [REDACTED] nel merito, hanno eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione dei diritti delle attrici, contestando, in ogni caso, la fondatezza delle domande proposte.

Nel corso dell'istruzione, A [REDACTED] con memoria ex art. 183, 6° comma, n. II, c.p.c. ha dato atto di aver nel frattempo provveduto all'incorporazione di A [REDACTED]

La causa è stata dapprima istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. diretta essenzialmente a verificare eventuali difformità fra la consistenza effettiva del campeggio alla data di stipula dell'atto e quella rappresentata dalla Perizia [REDACTED] quantificando l'eventuale minor valore della struttura conseguente a tale difformità.

Il processo, interrotto a seguito della morte di G [REDACTED] C [REDACTED], è stato riassunto dalle attrici nei confronti degli eredi di quest'ultimo con ricorso depositato in data 8.1.2019 e notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente entro l'anno dalla morte (7.8.2018).

Si sono costituiti in giudizio i soli eredi F [REDACTED] R [REDACTED] e B [REDACTED] C [REDACTED] mentre è rimasta contumace D [REDACTED] C [REDACTED]

L'istruzione della causa è stata quindi completata mediante assunzione di prove orali (anche per delega); all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2022 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Eccezioni di difetto di integrità del contraddittorio.

Come accennato *sub* 1, le attrici hanno proposto nel presente giudizio domande eterogenee, dirette ad ottenere, in sostanza:

- a) l'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti – venditori, per effetto della garanzia prestata, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1497 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni;

- b) l'accertamento della responsabilità extra-contrattuale dei convenuti, ai sensi degli artt. 1337 e 1440 c.c., sempre con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
- c) l'accertamento della responsabilità di G [REDACTED] G [REDACTED], amministratore di A [REDACTED], ex art. 2476, 3° comma, c.c., con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

Tutte le domande proposte dalle attrici sono dirette ad ottenere pronunce di accertamento e condanna (e non costitutive); non sussiste pertanto, sulla scorta dei principi generali, la necessità di integrazione del contraddittorio anche laddove si volesse ritenere la natura plurilaterale del rapporto da cui le domande originano.

Si osserva difatti che la pronuncia di accertamento e condanna risulta sempre *utiliter data* anche nei confronti di una, o alcune, delle parti del rapporto plurilaterale; e ciò anche nel caso di eventuale vincolo di solidarietà fra i soggetti passivi del rapporto obbligatorio (giurisprudenza costante).

L'eccezione di difetto del contraddittorio sollevata con riferimento alla riassunzione del giudizio davanti a questo tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Mantova e alla successiva riassunzione a seguito della morte del convenuto G [REDACTED] è infondata e va perciò disattesa.

Solo per completezza va quindi rilevato come l'atto di cessione quote in autentica notaio [REDACTED] [REDACTED] in data 27.5.2008 richiamato *sub* 1 si componga di una pluralità di cessioni (cinque), considerate autonomamente, in forza delle quali ciascun socio ha provveduto alla cessione della propria quota a fronte del pagamento dello specifico corrispettivo spettante *pro quota*.

Ne deriva la natura meramente bilaterale di ciascuna delle cessioni che, pur raccolte nel contesto dell'unico atto notarile, conservano, come detto, la loro autonomia.

L'insussistenza di una parte venditrice complessa rende quindi l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio ulteriormente infondata.

3. Eccezione di nullità della notificazione agli eredi di G [REDACTED] G [REDACTED] dell'atto di riassunzione del processo.

G [REDACTED] G [REDACTED] è deceduto in data 7.8.2018 (come da certificato di morte prodotto dalla sua difesa all'udienza del 31.10.2018) ed il ricorso-decreto per la riassunzione del processo risultano notificati agli eredi del G [REDACTED] collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto, per compiuta giacenza, in data 2.3.2019 (formalità ex art. 8, l. 890/1992 compiute in data 20.2.2019).

La notifica agli eredi risulta perciò ritualmente eseguita entro l'anno successivo alla morte della parte ai sensi dell'art. 303, 2° comma, c.p.c.

L'avviso di ricevimento attesta poi il compimento, da parte dell'agente postale, di tutte le formalità richieste dall'art. 8 della l. 890/1982 e, contrariamente a quanto assumono le difese dei resistenti, la parziale illeggibilità dei timbri postali non comporta alcuna nullità della notificazione.

Si aggiunga che la pretesa nullità di tale notificazione risulterebbe comunque sanata, quanto ai convenuti costituiti, proprio per effetto della loro costituzione, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Le considerazioni svolte *sub* 2 in tema di insussistenza della necessità integrazione del contraddittorio renderebbero poi irrilevante, quanto ai convenuti costituiti, il (preteso) vizio della notificazione con riferimento all'unica degli eredi rimasta contumace, D [REDACTED] C [REDACTED] (vizio di cui gli ulteriori convenuti non possono comunque dolersi).

4. Eccezione di prescrizione.

La natura eterogenea delle domande risarcitorie proposte dalle società attrici impone l'esame separato delle eccezioni di prescrizione sollevate con riferimento a ciascuna di dette domande.

5. Responsabilità contrattuale.

In punto di diritto, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che *“le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art.*

1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.” (Cass. 22790/2019, da cui è tratta la massima).

Sulla scorta del principio di diritto ora richiamato, ritiene il collegio che, nel caso in esame, la parte venditrice abbia effettivamente prestato garanzia in ordine all'effettiva consistenza dei “beni compresi nel patrimonio sociale” e perciò del campeggio [REDACTED] (che costituisce l'asset pressoché esclusivo della società).

Depone in tal senso - in primo luogo - la valutazione complessiva della operazione economica posta in essere dalle parti, atteso che A [REDACTED] acquistò, come ricordato, il 100% delle quote di At [REDACTED] società il cui patrimonio risultava costituito, come ricordato, dal campeggio [REDACTED]

La prestazione della garanzia trova poi conferma nel tenore letterale dell'atto.

Ed infatti l'atto indica, nelle premesse (alla seconda pagina), che la società “è proprietaria della struttura turistica denominata [REDACTED]’ corrente in Narbolia (OR) Località [REDACTED] [REDACTED] [...] Il tutto, con relativi impianti ed accessori funzionali, viene meglio descritto nella perizia tecnica redatta dal Geom. [REDACTED] [...] che in originale si allega la presente atto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale” e prevede poi, all'articolo 2 (sesta pagina), specifiche garanzie relative alle quote oggetto di cessione ed alla consistenza dei beni compresi nel patrimonio sociale.

In particolare, il primo comma dell'articolo in esame contiene la dichiarazione rilasciata dalle parti cedenti che “le quote sociali cedute sono di loro proprietà, libere da pesi ed altri vincoli del genere e ne garantiscono la piena disponibilità ed alienabilità”.

Il secondo comma dell'articolo contiene l'ulteriore dichiarazione delle parti cedenti che “i beni immobili citati in premessa e meglio descritti nella più volte citata perizia di stima sono di proprietà della società AR [REDACTED] SRL e sono liberi da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli [...]”.

Elementi tutti che, come anticipato, impongono di ritenere che le parti venditrici intesero prestare espressa garanzia (in favore della parte compratrice) per una determinata consistenza dei beni compresi nel patrimonio di At [REDACTED]

Ribadita pertanto la sussistenza della garanzia in esame, occorre accertarne l'effettiva portata.

Ritiene il collegio che tale questione debba essere risolta sulla scorta del tenore letterale delle clausole contrattuali.

Si è già detto più volte che l'atto di cessione delle quote individua il campeggio "Is Arenas" mediante richiamo alla "Perizia [REDACTED]", provvedendo inoltre (alla seconda pagina) alla indicazione dei dati catastali degli immobili costituenti il campeggio, menzionando le sole particelle identificate al foglio 1, mappale 57, subalterni 1, 2 e 3.

La garanzia risulta perciò espressamente prestata in relazione alle porzioni immobiliari identificate catastalmente mediante richiamo al solo mappale 57 (subalterni 1, 2 e 3) e, soprattutto, meglio descritte nella ricordata "Perizia [REDACTED]", che viene allegata all'atto "*per formarne parte integrante e sostanziale*".

In tale contesto la c.t.u. espletata (pagg. 4/5) ha accertato che:

- a) alla data di stipula dell'atto di cessione delle quote, A[REDACTED] era effettivamente proprietaria delle sole porzioni immobiliari identificate al foglio 1, mappale 57, subalterni 1, 2 e 3 e non anche delle ulteriori porzioni (di proprietà di terzi) sulle quali pure insistevano parte delle strutture del campeggio;
- b) nella "Perizia [REDACTED]" vengono "*chiaramente specificati gli identificativi catastali di quanto oggetto di stima [...] inoltre nel paragrafo 1.2. della medesima si dice che la superficie occupata è di mq 35.000 (superficie corrispondente al solo mappale 57 vedasi storica catastale allegato 7)*";
- c) la superficie del mappale 57 (ha 3.50.00) è sensibilmente inferiore a quella totale occupata dal campeggio "[REDACTED]" (ha 8.34.52), risultando di proprietà di terzi aree per ha 4.84.52;
- d) la gran parte dei manufatti descritti e valutati nella "Perizia [REDACTED]" insiste effettivamente sul mappale 57.

Ne deriva che pur risultando la volontà delle parti diretta alla cessione della totalità delle quote di una società proprietaria di un complesso turistico di maggiore consistenza, la garanzia deve ritenersi espressamente prestata per la sola minore consistenza individuata mediante richiamo agli specifici dati di identificazione catastale e, soprattutto, alle risultanze della più volte citata, "Perizia [REDACTED]".

Va quindi confermata la correttezza dell'operato del c.t.u., che, nel rispetto dei limiti del quesito affidatogli, ha limitato le proprie indagini a "*tutto quanto edificato sul mappale 57 del foglio 1 del C.T. di Narbolia, all'epoca della superficie catastale di Ha 3.50.00 [...] e censito anche nel C.F. al foglio 1 con il mappale 57 subalterni 1, 2 3.*".

5.1. Ciò premesso, la c.t.u. espletata ha comunque verificato la sussistenza di difformità fra la consistenza effettiva del campeggio alla data di stipula dell'atto e quella rappresentata dalla "Perizia [REDACTED]", con un deprezzamento stimato rispetto al rilievo 2010 di € 59.000,00=, che si riduce ad € 53.500,00= rispetto all'elaborato 1991 (pag. 15/16 della perizia).

Vanno disattese preliminarmente le varie censure "di metodo" sollevate da tutte le parti in ordine ai criteri adottati dal c.t.u..

Il consulente ha in primo luogo evidenziato come, all'esito delle indagini effettuate presso il Comune di Narbolia, non sia stato possibile acquisire documentazione idonea a ricostruire in termini oggettivi la consistenza effettiva del campeggio alla data di stipula dell'atto di cessione delle quote.

Il c.t.u. ha tuttavia rilevato come i documenti reperiti presso il comune più prossimi all'atto di cessione (elaborato planimetrico catastale del mappale 57, precedente all'atto di cessione e temporalmente più vicino al medesimo - anno 1991 - e planimetrie di rilievo dell'esistente presentate per la concessione edilizia U.T. 13 del 2010) presentassero differenze del tutto modeste e, da tale premessa, ha ricavato – condivisibilmente – che *"è molto probabile che il rilievo effettuato nel febbraio del 2010 per una ristrutturazione pressoché completa con notevoli demolizioni corrisponda alla situazione presente al momento dell'acquisto (anche perché non vi sono altre concessioni tra il 2007 e il 2010)"*.

Col che può ritenersi ragionevolmente ricostruita la consistenza effettiva del campeggio alla data dell'atto nei termini indicati dal consulente.

Il consulente ha poi ulteriormente rilevato che *"a causa dell'assenza di pratiche edilizie fondamentali precedenti alla perizia [REDACTED] per lo scrivente è di fatto impossibile verificare se a tale data vi fossero abusi e/o irregolarità nelle autorizzazioni edilizie"* ed anche tale rilievo non può che essere condiviso, nel totale difetto di elementi che consentano di effettuare le richieste verifiche.

Si è già detto, infine, che il c.t.u. ha correttamente limitato le proprie indagini ai soli manufatti insistenti sul mappale 57 e/o contemplati nella "Perizia [REDACTED]", adeguandosi al tenore del quesito formulatogli, coerente, a sua volta, al contenuto effettivo della garanzia prestata.

Ribadita pertanto la correttezza dell'indagine espletata dal c.t.u. e condivise le conclusioni cui questi è pervenuto, sostenute da adeguata motivazione, anche in risposta alle osservazioni delle parti, l'elenco dei beni che, pur contemplati dalla "Perizia [REDACTED]", si sono rilevati mancanti o

insistenti su terreni di proprietà di soggetti terzi è quello riportato nel prospetto a pag. 15 della perizia, con un conseguente decremento di valore comunque non superiore ad € 59.000,00=.

Non ricorre pertanto, all'evidenza, un'ipotesi di *aliud pro alio* (le parti cedenti hanno difatti trasferito la proprietà delle quote di una società proprietaria di un campeggio caratterizzato da modeste difformità rispetto a quanto rappresentato nella "Perizia [REDACTED]"), dovendosi ritenere operante, unicamente, la garanzia di cui all'art. 1497 c.c. (vedi giurisprudenza richiamata).

Ciò posto, a norma dell'art. 1497, 2° comma, c.c., *"il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495"*.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che *"per effetto del rinvio operato dall'art 1497 cod civ alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché il difetto di questa non sia di trascurabile entità"* (Cass. 247/1981, da cui è tratta la massima), precisando inoltre che *"tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'azione di risarcimento del danno, prevista dall'art 1494 cod. civ., sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. Tale principio opera anche nel caso di esperimento di detta azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo"*. (Cass. 2322/1977; conforme la più risalente 1874/72).

Ne deriva la palese prescrizione dell'azione di risarcimento del danno *ex art. 1497 c.c.*: l'atto di cessione quote è stato stipulato, come ricordato, il 27.5.2008 e le stesse attrici individuano il primo atto interruttivo della prescrizione nella missiva *sub doc. 16*, nuovamente prodotta in sede di riassunzione, inoltrata il 23.12.2009.

6. Responsabilità precontrattuale o per dolo incidente.

Il diritto al risarcimento del danno non può ritenersi prescritto, risultando la prescrizione interrotta, dapprima, con l'inoltro della raccomandata in data 23.12.2009 citata e, successivamente, con la notificazione dell'originario atto di citazione avanti al Tribunale di Mantova nel luglio del 2013.

Il presente giudizio è stato poi introdotto, come ricordato, con comparsa di riassunzione tempestivamente notificata nel febbraio 2016.

Risulta pertanto rispettato in tutti i casi il termine quinquennale di prescrizione.

Ciò premesso, A [redacted] invoca la responsabilità *ex artt.* 1337 e/o 1440 c.c. degli odierni convenuti assumendo che *“i venditori ed, in particolare, il sig. G [redacted] hanno taciuto intenzionalmente le informazioni sulla reale consistenza dell’immobile”*.

La doglianza si rivela di tenore troppo generico, non avendo l’attrice provveduto alla allegazione di specifiche condotte decettive delle parti venditrici, anche caratterizzate da mera colpa, idonee a determinare una falsa rappresentazione, in capo alla stessa A [redacted] quanto all’effettiva consistenza del campeggio.

Sul punto si deve, anzi, al contrario rilevare come le parti venditrici abbiano, come più volte ricordato, illustrato la consistenza del patrimonio immobiliare di A [redacted] mediante richiamo agli elementi già evidenziati (dati catastali, superficie e risultanze della “Perizia P [redacted]”) e che la natura e l’entità dell’affare rendono a dir poco inverosimile che la parte acquirente si sia determinata ad effettuare un investimento di entità non trascurabile (€ 1.250.000,00=), senza svolgere alcuna – anche minima – verifica in ordine alla consistenza e situazione giuridica della società che si accingeva ad acquistare e dei beni costituenti il suo patrimonio.

L’entità assai modesta delle difformità comunque accertate dalla c.t.u. espletata impone poi di ritenere l’irrelevanza delle stesse ai fini della valutazione della condotta dei venditori nella fase delle trattative, atteso che, a fronte di un prezzo fissato in complessivi € 1.250.000,00= (per il 100% delle quote), il decremento di valore dei beni compresi nel patrimonio di A [redacted] risulterebbe in ogni caso inferiore a € 60.000,00=, con una differenza pari a circa il 5% del prezzo pattuito, che rientra, all’evidenza, nella normale alea che è propria di ogni affare.

7. Responsabilità dell’amministratore.

L’azione di responsabilità, proposta nei confronti del solo G [redacted] C [redacted] (poi deceduto), quale amministratore di A [redacted] è prescritta.

Il G [redacted] nel costituirsi in giudizio, ha difatti eccepito la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2476, 3° comma, c.c., assumendo d’essere cessato dalla carica di amministratore di A [redacted] contestualmente alla stipula dell’atto di cessione delle quote (27.5.2008) e tale circostanza (peraltro verosimile, avendo la vecchia compagine sociale ceduto la totalità delle quote della società) non è stata oggetto di specifica contestazione da parte delle società attrici, che hanno anzi prodotto il verbale dell’assemblea di A [redacted] del 27.5.2008, che reca le dimissioni del G [redacted] dalla carica di amministratore della società e la nomina del nuovo amministratore.

L'azione risulta proposta, come ricordato, con la notificazione dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Mantova notificato al G [REDACTED] nel luglio del 2013, quando era già trascorso il quinquennio dalla data di cessazione dalla carica e il corso della prescrizione non può ritenersi interrotto per effetto dell'inoltro della raccomandata in data 23.12.2009 (doc. n. 16 delle attrici), che non contiene alcuna doglianza quanto all'operato del G [REDACTED] quale amministratore.

Ribadita pertanto la prescrizione della azione di responsabilità (anche con riferimento alla posizione dell'erede D [REDACTED] G [REDACTED] rimasta contumace, che si giova tuttavia dell'eccezione ritualmente sollevata dal *de cuius*), resta assorbita l'indagine relativa all'operato del C [REDACTED] quale amministratore di A [REDACTED]

Sotto un diverso profilo va rilevato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, *“per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”*.

Ne deriva, nel caso in esame, il tenore eccessivamente generico delle doglianze sollevate dalle società attrici, che pretendono di addebitare al G [REDACTED] ogni conseguenza negativa delle difformità degli immobili sociali, senza provvedere alla tempestiva indicazione delle specifiche condotte censurate.

È pacifica, infine, la insindacabilità dell'operato dell'amministratore per motivi squisitamente di merito, alla stregua del noto principio della cd. *business judgement rule*.

8. Spese.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra tutte le parti costituite: le domande attrici sono tutte respinte e tuttavia appare stigmatizzabile la condotta processuale dei convenuti, che hanno sollevato, fra le altre, una nutrita serie di eccezioni – soprattutto processuali - chiaramente infondate.

Nulla per le spese quanto a D [redacted] G [redacted] rimasta contumace.

Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni (50% a carico di A [redacted] e 50% a carico dei convenuti *pro quota*).

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da A [redacted] S.r.l. - in proprio e quale incorporante di A [redacted] s.r.l. - nei confronti di F [redacted] R [redacted], M [redacted] G [redacted], I [redacted] C [redacted], B [redacted] G [redacted] e D [redacted] G [redacted] compensa per intero fra le parti costituite le spese di lite; nulla per le spese quanto a D [redacted] G [redacted] pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni (50% a carico di A [redacted] e 50% a carico dei convenuti *pro quota*).

Così deciso in Brescia il 23.9.2022.

Il presidente estensore

dott. [redacted]